

**Ris. Mininterno
N.557/B.20341.14600(16) del
16/10/2001
Vidimazione Registro. Quesito.**

ALLA QUESTURA DI GENOVA

e, per conoscenza:

ALLE QUESTURE LORO SEDI

Con la nota sopraindicata codesta questura ha chiesto l'avviso dello scrivente ufficio in ordine alla individuazione dell'autorità competente a vidimare i registri tenuti dagli esercenti le agenzie di affari.

In particolare si vuol conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 163 comma 2, lett. d), del D.Lvo n. 112/98, che ha trasferito ai comuni le funzioni amministrative disciplinate dall'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, i predetti registri debbano essere vidimati dal comune o viceversa, dal questore.

Dall'esame delle disposizioni contenute nel D.Lvo n. 112/98 sopracitato, si evince che il legislatore ha voluto attribuire agli enti locali tutte le attribuzioni che, in base alla precedente normativa, erano di competenza statale.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato si ritiene, pertanto, che la vidimazione dei predetti registri debba essere effettuata esclusivamente dal comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

Resta confermata, ovviamente, la competenza del questore a vidimare i registri utilizzati dagli imprenditori che svolgono attività di recupero crediti stragiudiziale, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni, rimaste, in base a quanto disposto dal medesimo art. 163 comma 2, lett.d) del citato D.Lvo n. 112/98, di competenza del questore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Gazzella)

note
